



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 10 DICEMBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/A inerente la modifica dell' art. 94 ter delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A inerente l'emanazione dell'art. 11 quinques delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A inerente il nuovo Regolamento dell'Elenco Speciale dei Dirigenti Sportivi.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

BENEMERENZE SPORTIVE

Si riporta di seguito l'elenco dei Dirigenti e delle Società appartenenti a questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti che hanno ricevuto la Benemerenda Sportiva nella cerimonia di premiazione svoltasi a Roma il 5 dicembre 2015:

SOCIETÀ CON 50 ANNI DI ATTIVITÀ

S.S.D. KENNEDY J.F. di Catanzaro (CZ)
A.S. PIANOPOLI di Pianopoli (CZ)

DIRIGENTI FEDERALI CON 20 ANNI DI ATTIVITÀ

MORICA Paolo Componente Corte Sportiva Appello Territoriale e Tribunale Federale Territoriale
BENINCASA Francesco Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
NATALE Roberto Componente Delegazione Provinciale Vibo Valentia

DIRIGENTI DI SOCIETÀ CON 20 ANNI DI ATTIVITÀ

MESIANO Filippo Cassiere A.S.D. Calcio Mileto
MUCCARI Angelo Vice Presidente A.C.D. Nuova Valle
DOLCE Carmine Presidente Onorario A.S.D. Cerzeto K91

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
SOMMARIO	PIO GIOVANNI	02.12.2000	POL THEMESEN	09.12.2015	07.10.2016
MOLLICA	SANTO	25.01.2000	APD BRANCALEONE	09.12.2015	15.01.2016
IANNO	NATALE	02.02.2000	ASD BORGIO GRECANICO	09.12.2015	11.03.2016
CORSARO	GIOELE	05.07.2000	ASD CALCIO GALLICO CATONA	09.12.2015	29.09.2016

AVVISO A TUTTE LA SOCIETÀ

 **PRONTO A.I.A.**
tutti i campionati



numero unico
329 7674436

Si rammenta alle società il numero da chiamare in caso di assenza dell'arbitro designato a dirigere la propria gara.

Si ravvisa la necessita di avvertire non oltre i quarantacinque minuti prima dell'inizio della gara onde consentire il pronto intervento

TORNEO DI CALCIO A 8 “VIII° EDIZIONE INTERFORZE – COPPA CITTA’ DI PALMI”

Vista la richiesta del Comitato organizzatore del Torneo si autorizza il Torneo medesimo che si svolgerà presso il Centro Sportivo “La Cantera Palmese” S.S. 18 – KM 384 di Palmi, dal 15 dicembre 2015 al 4 giugno 2016.

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, per essere esaminati dall’ Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso dell’attestato di idoneità all’attività agonistica.

CAMPIONATO PROMOZIONE**Recuperi****Recupero Gara MARINA DI GIOIOSA = LAUREANESE del 9.12.2015 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo “G. Aliquò” di Gallina/Reggio Calabria, sito in Via Miniera.

COPPA ITALIA**Segreteria****SOCIETA’ QUALIFICATE GARA DI FINALE**

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 4° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/08/2015, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di finale della Coppa Italia Dilettanti che si svolgerà mercoledì 23 dicembre 2015, ore 14.30:

A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923

A.S. SERSALE

Con successivo Comunicato Ufficiale verranno pubblicate le modalità di svolgimento della gara di finale.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**Segreteria****DISPONIBILITA’ CAMPO SOCIETA’ U.S. PETRONA – Gir. B**

Si informa che a seguito del ripristino del proprio campo, giusta comunicazione, la società U.S. PETRONA disputerà le proprie gare interne sul campo comunale “D. Caligiuri” di Petronà, sito in Località Acquavona.

Modifiche al programma gare**Gara PETRONA = CASABONA CALCIO del 13.12.2015 (ore 14.30)**

La gara a margine, a seguito del ripristino del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale “D. Caligiuri” di Petronà, sito in Località Acquavona.

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA’ A.S.D. EUROGIRIFALCO - Gir. C

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. EUROGIRIFALCO disputerà le proprie gare interne di DOMENICA come di seguito specificato:

domenica	20.12.2015	(ore 14.30)	EUROGIRIFALCO	BADOLATO
domenica	17.01.2016	(ore 14.30)	EUROGIRIFALCO	TERINA
domenica	31.01.2016	(ore 14.30)	EUROGIRIFALCO	NICOETRA
domenica	07.02.2016	(ore 14.30)	EUROGIRIFALCO	REAL SPILINGA
domenica	21.02.2016	(ore 14.30)	EUROGIRIFALCO	CHIARAVALLE CALCIO
domenica	06.03.2016	(ore 15.00)	EUROGIRIFALCO	SAN GREGORIO
domenica	20.03.2016	(ore 15.00)	EUROGIRIFALCO	STILESE A TASSONE
domenica	10.04.2016	(ore 16.00)	EUROGIRIFALCO	ROMBIOLESE
domenica	24.04.2016	(ore 16.00)	EUROGIRIFALCO	CSI STALETTI

Recuperi**Recupero Gara PETRONA = REAL BOTRO del 9.12.2015 (ore 14.30)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo comunale “R. Filippis” di Cerva, sito in Loc. Colle di Andali.

COPPA CALABRIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 3° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 31/08/2015, si riportano di seguito le società qualificate al 4° Turno della Coppa Calabria ed i relativi accoppiamenti:

U.S.D. PRAIA
 A.S.D. CASABONA CALCIO
 U.S.D. BORGIA 2007
 L.C. NUOVA GIOIESE

ACCOPPIAMENTI GARE DI SEMIFINALE

Gare Andate mercoledì 24.02.2016 (ore 15.00)

CASABONA CALCIO	PRAIA
NUOVA GIOIESE	BORGIA 2007 (*)

(*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio

Gare Ritorno mercoledì 16.03.2016 (ore 15.00)

PRAIA	CASABONA CALCIO
BORGIA 2007	NUOVA GIOIESE

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI VIBO VALENTIA = FIVE FALERNA STELLA MARIS del 13.12.2015 (ore 10.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Palapace" di Vibo Valentia, sito in Viale della Pace.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. MIXREGGIO CALCIO A 5

Si informa che la società A.S.D. MIXREGGIO CALCIO A 5 disputerà le proprie gare interne sul campo "Palasport Botteghelle" di Reggio Calabria, sito in Via Messina – Largo Botteghelle.

Pertanto la gara MIXREGGIO CALCIO A 5 – VIBO CALCIO A 5 di domenica 13 dicembre 2015, ore 11.00, si disputerà sul suddetto campo.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A		
(1) CASTROVILLARI CALCIO	- SCALEA 1912	2 - 0
CUTRO	- CALCIO ACRI S.C.S.D.	0 - 2
PAOLANA	- CALCIO CITTANOVESE	1 - 0
REGGIOMEDITERRANEA	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	0 - 0
ROGGIANO CALCIO 1973	- BRANCALEONE	1 - 0
SAMBIASE LAMEZIA 1923	- COMPENSORIO MONTALTO UFF	6 - 1
TAURIANOVESE A.S.D.	- SERSALE	0 - 2
TREBISACCE	- CALCIO GALLICO CATONA	3 - 0

(1) - disputata il 05/12/2015

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			GIRONE B - 13 Giornata - A		
ATLETICO BOTRICELLO	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 0	CAULONIA 2006	- AURORA REGGIO	1 - 2
CARIATI	- MKE CALCIO	1 - 1	GUARDAVALLE A.S.D.	- BAGNARESE	0 - 1
CORIGLIANO	- BRUTIUM COSENZA	3 - 3	LAUREANESE	- AFRICO	1 - 1
FILOGASO	- COTRONEI 1994	0 - 1	LOCRI 1909	- RIZZICONI CALCIO	3 - 1
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- PROMOSPORT	2 - 0	MARINA DI GIOIOSA	- CITTA DI SIDERNO 1911	0 - 3
(1) SC SOVERATO DAVOLI	- GARIBALDINA	0 - 3	(1) SAN GIUSEPPE CALCIO	- DELIESE	1 - 1
SILANA 1947	- SAN FILI CALCIO 1926	1 - 4	SERRESE	- VILLESE CALCIO	2 - 1
TORRETTA	- JUVENILIA ROSETO C.S.	3 - 1	(1) SORIANO 2010	- BOCALE CALCIO 1983	1 - 1

(1) - disputata il 05/12/2015

(1) - disputata il 05/12/2015

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 4° TURNO - 1 Giornata - R			
CALCIO ACRI S.C.S.D.	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	1 - 4	Dopo C.R.
CALCIO CITTANOVESE	- SERSALE	2 - 1	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE D - 8 Giornata - A		
GROTTERIA CALCIO	- ANTONIMINA	4 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A				GIRONE B - 12 Giornata - A			
BELVEDERE 1963	- CERZETO K91	3 - 0	A.R.	APRIGLIANO CALCIO	- REAL CATANZARO 1969	1 - 0	
CITTA DI MONTALTO UFFUGO	- CETRARO FOOTBALL CLUB ASD	0 - 3		CASABONA CALCIO	- REAL BOTRO	4 - 1	
FIUMEFREDDO	- MARINA DI SCHIAVONEA 1960	= - =		CASALI PRESILANI 1973	- PETRONA	0 - 0	
MIRTO CROSA	- PALUDI	3 - 2		NUOVA TORRE MELISSA	- SCANDALE	3 - 0	
OLYMPIC ACR	- VILLAGGIO FRASSA	2 - 1		REAL CERVA	- ROSE CITY	3 - 1	
S.AGATA D ESARO	- PEPPE ZACCARO FRASCINETO	1 - 2		ROCCABERNARDA A.S.D.	- CIRO	2 - 1	
(1) SOFIOTA	- PRAIA	1 - 2		SANT ANNA	- STELLE AZZURRE S.G.F.	5 - 2	
YOUNG BOYS CASSANO	- GEPPINO NETTI	4 - 0		TAVERNA	- PAPANICE	2 - 2	

(1) - disputata il 05/12/2015

GIRONE C - 12 Giornata - A				GIRONE D - 12 Giornata - A			
BIVONGI PAZZANO	- ROMBIOLESE	2 - 1		(1) BIANCO	- BOVALINESE	1 - 0	
(1) CALCIO SANFERDINANDO	- ATLETICO MAIDA	2 - 3		GROTTERIA CALCIO	- PALIZZI CALCIO	1 - 1	
CHIARAVALLE CALCIO	- SAN GREGORIO D IPPONA	1 - 1		(1) HIERAX	- VAL GALLICO	0 - 2	
(1) EURO GIRIFALCO	- BORGIA 2007	1 - 4		PRO PELLARO 1921	- ANTONIMINA	5 - 2	
(1) NICOTERA	- SCOMMETTENDO.IT FRONTI	1 - 0		REAL	- MAMMOLA	0 - 1	
NUOVA VALLE	- CSI STALETTI	0 - 0		REAL MELICUCCO	- SAN GIORGIO 2012	3 - 1	
(1) REAL SPILINGA	- STILESE A TASSONE	2 - 1		(1) SAN GAETANO CATANOSO	- NUOVA GIOIESE	1 - 2	
TERINA	- BADOLATO	3 - 0		STIGNANO A.S.D.	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	1 - 0	

(1) - disputata il 05/12/2015

(1) - disputata il 05/12/2015

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2015**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
ANDRE	- EDILFERR CITTANOVA C5	2 - 8	
FARMACIA CENTRALE PAOLAC5	- BOVALINO CALCIO A CINQUE	8 - 4	
FIVE FALERNA STELLA MARIS	- AMANTEA CALCIO A CINQUE	4 - 1	
FIVE SOCCER CATANZARO	- CITTA DI FIORE C5	7 - 0	
FUTSAL MELITO	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	1 - 5	
LA SPORTIVA TRAFORO	- ENOTRIA CITTA DICATANZARO	3 - 0	
ZEFHIR MEGA FIVE	- CITTA DI VIBO VALENTIA C5	5 - 1	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2015**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A				GIRONE B - 11 Giornata - A			
CONTESSA CALCIO A 5 2007	- LAMEZIA SOCCER	8 - 6		FUTSAL CLUB FILADELFIA	- SOCCER LAB 2009	3 - 2	
FUTSAL FUSCALDO	- MIRTO CALCIO A CINQUE	5 - 3		GALLICO CALCIO A 5	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	3 - 3	
FUTSAL KROTON	- CITTA DI FUSCALDO	7 - 4		LOCRI FUTSAL	- FUTURA ENERGIA SOVERATO	4 - 6	
HELLAS CIRO MARINA	- COSTA DEL LIONE CALCIO 5	3 - 2		POLISTENA CALCIO A 5	- FUTSAL POLISTENA C5	2 - 2	
POLISPORTIVA ICARO 2010	- SILVER CITY	4 - 2		SENSATION PROFUMERIE C5	- FUTSAL ROSARNO C5	3 - 4	
REAL LUZZESE CALCIO A 5	- ROGLIANESE CALCIO A 5	2 - 2		VIBO CALCIO A 5	- LUDOS VECCHIA MINIERA	3 - 4	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	7 - 1					

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 7 Giornata - A			
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- LUDOS VECCHIA MINIERA	4 - 5	
FUTSAL MELITO	- CATAFORIO	3 - 7	
REGGIO FOOTBALL CLUB	- GALLICO CALCIO A 5	6 - 8	
ZEFHIR MEGA FIVE	- SOCCER LAB 2009	3 - 3	

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 2T - 1 Giornata - A			
POLISPORTIVA MOLOCHIESE	- XENIUM	9 - 4	

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
CORTALE A.S.D.	- CATANZAROC5STEFANOGALLO79	1 - 11	
CUS COSENZA	- CALCIO SANGIOVANNESE	11 - 3	
POLISPORTIVA SPIXANA	- ATLETICO SCALEA	8 - 2	
(1) VIBO CALCIO A 5	- MIXREGGIO CALCIO A 5	2 - 0	

(1) - disputata il 05/12/2015

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 09.12.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 CASTROVILLARI CALCIO

per lancio di sputi contro i giocatori della squadra avversaria, attingendoli, da parte di propri sostenitori durante la gara; per presenza di due persone estranee nel campo per destinazione durante la gara nonché per tentativo di dare vita ad una rissa con i sostenitori della squadra avversaria.

€ 100,00 SCALEA 1912

per tentativo da parte di propri sostenitori di dare vita ad una rissa con i sostenitori della squadra avversaria (rapporto C.d.C.).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHEMI FERRUCCIO

(SCALEA 1912)

OLIVA MAICON ALFREDO

(SCALEA 1912)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LOMBARDI MASSIMILIANO

(CASTROVILLARI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PERRI FRANCESCO

(CASTROVILLARI CALCIO)

SETTEMBRINO GIUSEPPE

(CASTROVILLARI CALCIO)

CHEMI FERRUCCIO

(SCALEA 1912)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TALIANO LEONARDO ROMOLO

(BRANCALEONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DENARO GIUSEPPE

(BRANCALEONE)

BARRECA IVAN

(TAURIANOVESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

FURFERI DOMENICO (BRANCALEONE)

per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario a fine gara.

PETRASSI SALVATORE (ROGGIANO CALCIO 1973)

per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA

GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE)

perchè a fine gara "con un gesto di stizza calciava il pallone che colpiva" un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MICIELI GIANPAOLO (COMPENSORIO MONTALTO UFF)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE)

DEL POPOLO GAETANO (PAOLANA)

MIRABELLI LORENZO (PAOLANA)

CAMPIONATO PROMOZIONE**DELIBERE****Gara del 6/12/2015 MARINA DI GIOIOSA - CITTA DI SIDERNO 1911**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per responsabilità diretta della società Marina di Gioiosa la quale non ha indicato un campo di gioco disponibile per effettuare la gara;

visti gli artt. 53 e 17 del C.G.S;

DELIBERA

- 1) infliggere alla società MARINA DI GIOIOSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) penalizzare la società MARINA DI GIOIOSA di UN PUNTO in classifica;
- 3) infliggere alla società MARINA DI GIOIOSA l'ammenda di € 500,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PASCUZZI MARIO MICHELE (GARIBALDINA)

MORELLO VINCENZO (SAN GIUSEPPE CALCIO)

RANIERI SALVATORE (SC SOVERATO DAVOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NATALINO TONY (PROMOSPORT)

CARACCILO CARMELO (SAN GIUSEPPE CALCIO)

VIRGILIO ROBERTO (SC SOVERATO DAVOLI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 500,00 GUARDAVALLE A.S.D.**

per comportamento offensivo, minaccioso e lancio di sputi, attingendolo, verso uno degli Assistenti Arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara, nonché per comportamento ingiurioso verso la terna arbitrale ed il Commissario di Campo a fine gara.

€ 400,00 SERRESE

per avere propri sostenitori, a fine gara, forzato un cancello ed entrati in campo "con intenzioni violente" (venivano bloccati dalle Forze dell'Ordine), nonché per comportamento offensivo verso la terna arbitrale mentre si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/12/2015**

VARTOLO ALESSANDRO (CAULONIA 2006)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 16/12/2015**

ROSATI GIUSEPPE (MKE CALCIO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

RIITANO PAOLO (GUARDAVALLE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATALANO SAMUEL (BAGNARESE)

CURCIO GIANMARCO (CITTA AMANTEA 1927)

ANGIO PASQUALE (SERRESE)

CALABRESE DOMENICO (CAULONIA 2006)

JIMOH AZEEZ OKEDIJI (LAUREANESE)

CAPONE SIMONE (SERRESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FERRENTINO MASSIMO (CARIATI)

CATALANO ANGELO (LAUREANESE)

FERRARO GIUSEPPE (RIZZICONI CALCIO)

CREA BRUNO (VILLESE CALCIO)

MARI ANTONINO (FILOGASO)

SANGARE IBRAHIM (LAUREANESE)

VITETTA FRANCESCO (RIZZICONI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NICOLETTI GIUSEPPE (ATLETICO BOTRICELLO)

MONTEIRO LAURENTIN RAFAEL (CARIATI)

COLACINO ALESSANDRO (COTRONEI 1994)

NESSI FRANCESCO (GUARDAVALLE A.S.D.)

SECK MODOU ABLAYE (LOCRI 1909)

PROCOPIO EMANUELE (MKE CALCIO)

BENINCASA TOMMASO (SILANA 1947)

MALLAMO GIUSEPPE (AURORA REGGIO)

FERA ALBINO (CITTA AMANTEA 1927)

CALABRESE NICOLA (GUARDAVALLE A.S.D.)

SIMEONE ALESSANDRO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

TEDESCO ANTONIO (LOCRI 1909)

CAPONE SIMONE (SERRESE)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 2/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 CALCIO ACRIS.C.S.D.

per avere propri sostenitori, durante la gara, proiettato all'indirizzo dei giocatori avversari un raggio laser al fine di arrecare disturbo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2016

FERRARO FRANCESCO (CALCIO CITTANOVESE)

per atto di protesta verso l'arbitro a fine gara, nonché per avergli rivolto frasi minacciose. Così determinata per il principio della effettività della sanzione.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 16/12/2015

LAZZARO GIUSEPPE (CALCIO CITTANOVESE)

per comportamento irrispettoso all'indirizzo dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARBONE MATTEO (CALCIO CITTANOVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO PAOLO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

CARUSO GIOVANNI (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

LUZZI UMILE (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

RIZZO DANIEL

(CALCIO CITTANOVESE)

VELLETRI PASQUALE (CALCIO CITTANOVESE)

BRIA MARIO

(SAMBIASE LAMEZIA 1923)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FILIPPO EMILIANO (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

VITERITTI ORLANDO

(CALCIO ACRIS.C.S.D.)

ANGOTTI ATTILIO (CALCIO CITTANOVESE)

CARBONE MATTEO

(CALCIO CITTANOVESE)

VARRA FORTUNATO (CALCIO CITTANOVESE)

PORPORA GENNARO

(SAMBIASE LAMEZIA 1923)

PAPPALARDO MICHELE (SERSALE)

SCALISE SALVATORE

(SERSALE)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PREANNUNCIO RECLAMO

gara del 6/12/2015 FIUMEFREDDO - MARINA DI SCHIAVONEA 1960

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Fiumefreddo si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 2/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SATTA ANTONIO (GROTTERIA CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2015

GRANDE PLACIDO (NICOTERA)

per atto di protesta verso l'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

MOSCATO GIUSEPPE (NUOVA GIOIESE)

per atto di violenza nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria entrato in campo per soccorrere un proprio giocatore nonchè per essersi recato, dopo essere stato espulso, verso la tribuna cercando di scavalcare la recinzione per aggredire un sostenitore.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARBONE VINCENZO (NUOVA GIOIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZARI JONATHAN (BORGIA 2007)

SIGNORELLO FRANCESCO (EURO GIRIFALCO)

PERRI MICHELANGELO (SCOMMETTENDO.IT FRONTI)

CATALANO GIOVANNI

ERRIGO CESARE

(EURO GIRIFALCO)

(SAN GAETANO CATANOSO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

COMMISSO DOMENICO (BIANCO)

VENTRICI TOMAS (NICOTERA)

VERRE GABRIEL

PETRONE ANGELO

(BORGIA 2007)

(PRAIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARUSO SIMONE (ATLETICO MAIDA)

BUCCINA GIUSEPPE (NICOTERA)

PORCELLI FABRIZIO (REAL SPILINGA)

GIOIA ENZO (SOFIOTA)

CHIRICO ANTONINO (VAL GALLICO)

GERACE PASQUALE

BARONI ARMANDO

ALOISIO MAURIZIO

NATALE CRISTIAN

(BIANCO)

(REAL SPILINGA)

(SAN GAETANO CATANOSO)

(SOFIOTA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 6/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 80,00 YOUNG BOYS CASSANO

per avere propri sostenitori fatto esplodere n. 3 petardi durante la gara.

€ 50,00 PRO PELLARO 1921

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio dell'arbitro (mancanza acqua calda).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2016

PARROTTINO GIANCARLO (TAVERNA)

per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro. (sanzione così determinata per il principio di afflittività della sanzione).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/12/2015

CURCIO ANGELO (TERINA)

per comportamento antisportivo durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 13/ 1/2016

SPANO PAOLO (CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)

per entrata abusiva in campo e per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro. (sanzione così determinata per il principio di afflittività della sanzione).

SQUALIFICA. FINO AL 16/12/2015

BRUNETTI EUGENIO (MIRTO CROSIA)

per atto di protesta verso l'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/ 2/2016

PRANTERA DOMENICO (MIRTO CROSIA)

per atto di protesta verso l'arbitro nonché per avergli rivolto frasi minacciose dopo essere stato allontanato. (sanzione così determinata per il principio di afflittività della sanzione).

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2016

DEVONA ANTONIO (PAPANICE)

per entrata abusiva in campo e comportamento offensivo e minaccioso all'indirizzo dell'arbitro. (sanzione così determinata per il principio di afflittività della sanzione).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALERMITI GIUSEPPE (PALIZZI CALCIO)

BARBARO DOMENICO

(SAN GIORGIO 2012)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEL CAMPO MICHELE	(CASALI PRESILANI 1973)	GALLO VITTORIO MARIO	(CERZETO K91)
DE LUCA GIUSEPPE	(FIUMEFREDDO)	ERRIGO SALVATORE	(MAMMOLA)
QUARANTA GIUSEPPE	(MAMMOLA)	ARONNE GABRIELE	(MARINA DI SCHIAVONEA 1960)
CURIA FRANCESCO	(MIRTO CROSIA)	SPATARO ANDREA	(MIRTO CROSIA)
MERENDA ALESSANDRO	(NUOVA VALLE)	TURANO GIACOMO	(OLYMPIC ACRI)
PROVENZANO GIOVANNI	(PAPANICE)	OLIVETO VINCENZO	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)
CARIDI MATTIA	(REAL CATANZARO 1969)	MARRAZZO ROSARIO	(ROCCABERNARDA A.S.D.)
AMMENDA PIERSANTE	(S.AGATA D ESARO)	TRIFILETTI NUNZIO	(VILLAGGIO FRASSA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

LENTINI WALTER	(BADOLATO)	MONETTA VINCENZO	(BELVEDERE 1963)
FRANCO ADOLFO	(BIVONGI PAZZANO)	MAGNONE FRANCESCO	(CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)
ROVETO GABRIELE	(CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)	GATTO VINCENZO	(FIUMEFREDDO)
GUIDI FRANCESCO	(GEPPI NETTI)	CONFORTI ANTONIO	(MIRTO CROSIA)
BAGNATO ANTONIO	(NUOVA TORRE MELISSA)	SESTITO FRANCESCO	(NUOVA VALLE)
VENNERI GIUSEPPE	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)	FERRARO CATALDO	(ROCCABERNARDA A.S.D.)
MICELI ANDREA	(ROSE CITY)	MICIELI EUGENIO	(S.AGATA D ESARO)
PANNACE PASQUALE	(SAN GREGORIO D IPPONA)	TOCCI EUGENIO ELIO	(VILLAGGIO FRASSA)
ZUCCARO MATTEO	(YOUNG BOYS CASSANO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELMORGINE ANDREA	(APRIGLIANO CALCIO)	RUFFOLO MANUEL	(APRIGLIANO CALCIO)
LIVADOTI FRANCESCO	(CASABONA CALCIO)	SCIGLIANO MICHELE	(CIRO)
SICILIA SALVATORE	(CIRO)	CATALANO NICOLA	(GIOIOSA JONICA A.S.D.)
GARGANO NICOLA	(GIOIOSA JONICA A.S.D.)	GRECO ALFREDO	(GIOIOSA JONICA A.S.D.)
MAMMOLENTI LUCA	(MAMMOLA)	MARINO VINCENZO	(MARINA DI SCHIAVONEA 1960)
PAVIGLIANITI SIMONE GIROLAMO	(PALIZZI CALCIO)	BERARDI GIUSEPPE	(PALUDI)
TOSCANO MASSIMO	(PALUDI)	VILLAVERDE RAFFAELE	(PAPANICE)
VIRELLI ERCOLE	(PAPANICE)	METJA OLTJON	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)
STILLITANO DOMENICO	(REAL)	BOVE ANDREA	(REAL CATANZARO 1969)
GIOVINAZZO EMANUELE	(REAL MELICUCCO)	SIMONETTI GIUSEPPE	(SAN GREGORIO D IPPONA)
CERRA VINCENZO	(TERINA)		

COPPA CALABRIA**ERRATA CORRIGE****Gara del 25/11/2015 BORGIA 2007 – STILESE A TASSONE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,
letti gli atti ufficiali della gara ed il Comunicato Ufficiale n.72 del 03.12.2015;
rilevato che per mero errore materiale è stata assunta l'ammenda di € 50,00 alla società Borgia 2007 per non aver utilizzato la numerazione progressiva dal n° 1 al n° 18;

delibera
revocare la sanzione di € 50,00 nei confronti della società Borgia 2007.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELIA STEFANO	(ANDRE)	PASCALÉ ALESSANDRO	(BOVALINO CALCIO A CINQUE)
MONTEROSSO LUIGI	(ENOTRIA CITTA DICATANZARO)	TAMIRO GIUSEPPE	(ZEFHIR MEGA FIVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CITTADINO ANDREA	(FIVE SOCCER CATANZARO)
------------------	-------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MADIA GIOVANNI	(CITTA DI FIORE C5)	BRIGA DANIELE	(CITTA DI VIBO VALENTIA C5)
TALLARIGO GIOVANNI MARIA	(ENOTRIA CITTA DICATANZARO)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 SILVER CITY

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della squadra avversaria "per quasi tutta la durata della gara" da parte di propri sostenitori.

€ 80,00 VIBO CALCIO A 5

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori "per buona parte del secondo tempo".

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 2/2016

LAGAMBA MASSIMILIANO	(POLISTENA CALCIO A 5)
----------------------	------------------------

per proteste a decisioni arbitrali tenendo un comportamento offensivo e minaccioso dopo il provvedimento di allontanamento.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/12/2015

SALVINO LUIGI	(MIRTO CALCIO A CINQUE)
---------------	-------------------------

per comportamento non regolamentare e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA. FINO AL 15/12/2015**

SPANO MICHELANGELO (POLISTENA CALCIO A 5)

per entrata abusiva sul terreno di gioco.

FUSCA MARCO ANTONIO (VIBO CALCIO A 5)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 22/12/2015**

DE SIENA GIUSEPPE (VIBO CALCIO A 5)

per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MARRA FRANCESCO (POLISTENA CALCIO A 5)

per doppia ammonizione e comportamento offensivo dopo il provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FAZZARI FABIO (FUTSAL ROSARNO C5)

MANDARANO ANTONIO (VIBO CALCIO A 5)

CANNATA GIUSEPPE

(POLISTENA CALCIO A 5)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONOCORE FRANCESCO (FUTSAL FUSCALDO)

CUTELLE ROCCO (LUDOS VECCHIA MINIERA)

BATTAGLIA ALESSANDRO (SENSATION PROFUMERIE C5)

RASO MICHELE

(FUTSAL POLISTENA C5)

BENENATI FRANCESCO

(MIRTO CALCIO A CINQUE)

CATANIA GIUSEPPE

(VIBO CALCIO A 5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

DONATO CARLO (FUTURA ENERGIA SOVERATO)

GALIANO MARCO (LAMEZIA SOCCER)

CUCELI FRANCESCO (MIRTO CALCIO A CINQUE)

POTRONE RENZO

(HELLAS CIRO MARINA)

GNISCI ALFREDO

(LOCRI FUTSAL)

ESPOSITO FRANCESCO

(SILVER CITY)

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE “Memorial S.Gallo”

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 2/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CARROZZA VINCENZO (XENIUM)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

TEDESCO CARMINE (POLISPORTIVA MOLOCHIESE)

CHIRICO SALVATORE (XENIUM)

HAZEM DRISS (XENIUM)

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 6/12/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

TALLARIGO ROBERTA (CATANZAROC5STEFANOGALLO79)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/12/2015

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 94 ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.</p>
<p>1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di serie A, serie A2 maschili e serie A I° Livello Femminile della Divisione calcio a Cinque, nonché le calciatrici tesserate per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano i Campionati Nazionali di serie A e di serie B del Dipartimento Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A II° Livello femminile della Divisione Calcio a Cinque. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi</p>	<p>1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di serie A, serie A2 maschili e serie A I° Livello Femminile della Divisione calcio a Cinque, nonché le calciatrici tesserate per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano i Campionati Nazionali di serie A e di serie B del Dipartimento Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.</p> <p>Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A II° Livello femminile della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data,</p>

economici.

Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i

devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i

calciatori/calciatrici tesserati/e per Società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrici.

Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi.

Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. ABROGATO

calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice.

Gli accordi di cui al capoverso precedente devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. ABROGATO

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche -, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche -, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti.

Per le società di Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa alla morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società di Calcio a 5 e di Calcio Femminile, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione

<p>vertenze economiche -, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.</p> <p>13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.</p>	<p>vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.</p> <p>13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.</p>
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno emanare l'art.11 quinquies delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare l'art. 11 quinquies delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 11 quinquies Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
2. La Commissione è composta da:
 - un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
 - un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;
 - due componenti designati dall'A.DI.SE..
3. I componenti sono nominati dal Consiglio Federale. Al suo interno, la Commissione nomina il Vice-Presidente.
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
5. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, definisce i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, individuandone i programmi e le modalità di svolgimento.
6. La Commissione, con l'ausilio dell'ufficio federale all'uopo preposto, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro sanzioni dei dirigenti e dei collaboratori sportivi, da attuarsi mediante specifico regolamento.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 211/A del 30 novembre 2015;
- ritenuta la necessità di emanare il nuovo Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare il nuovo Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DELL' ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1	Art. 1
<p>1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco sono comprese apposite Sezioni dedicate ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaboratori della Gestione Sportiva; - Osservatori calcistici per società professionistiche. <p>2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..</p> <p>3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.</p> <p>4. L'Osservatore calcistico svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento a meno che non sia abilitata anche come Direttore Sportivo.</p>	<p>1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco sono comprese apposite Sezioni dedicate ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaboratori della Gestione Sportiva; - Osservatori calcistici per società professionistiche. <p>2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze Uefa e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..</p> <p>3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.</p> <p>4. L'Osservatore calcistico svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento a meno che non sia abilitata anche come Direttore Sportivo.</p>

Modalità e titoli per l'iscrizione

Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

Art. 3

1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico.

3. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi.

4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.

6. L'iscrizione degli Osservatori calcistici per società professionistiche nell'apposita Sezione

Modalità e titoli per l'iscrizione

Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

Art. 3

1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico.

3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi.

4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.

6. L'iscrizione degli Osservatori calcistici per società professionistiche nell'apposita Sezione

dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche italiane.

Incompatibilità

Art. 4

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alle sezioni dei collaboratori della gestione sportiva e degli osservatori calcistici per società professionistiche, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

Commissione dell'Elenco Speciale

Art. 5

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l'adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all'Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.

2. La Commissione è composta da:
- un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone

dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche italiane.

Incompatibilità

Art. 4

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alle sezioni dei collaboratori della gestione sportiva e degli osservatori calcistici per società professionistiche, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

Commissione dell'Elenco Speciale

Art. 5

1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 *quinquies* delle N.O.I.F., adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.

in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;

- un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie A;
- un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie B;
- un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- due componenti designati dall'A.DI.SE., di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.

I componenti sono nominati dal Consiglio Federale.

3. Il mandato dei componenti della Commissione Direttori Sportivi ha la durata di due stagioni sportive, non rinnovabile per più di due volte. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C..

4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente.

5. La Commissione:

- a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
- b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
- c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
- d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.

6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.

Doveri del Direttore Sportivo

Art. 6

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero,

2. La Commissione:

- a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
- b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
- c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
- d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.

Doveri del Direttore Sportivo

Art. 6

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero,

relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.—Commissione Direttori Sportivi. Lo svolgimento dell'attività di Osservatore calcistico per società professionistiche deve risultare dall'atto di tesseramento per la società, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.—Commissione Direttori Sportivi.

2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva nonché il rapporto fra Osservatore calcistico e Società sportiva, ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

Art. 7

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi.

2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.

3. L'Osservatore calcistico per società

relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.—**Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi**. Lo svolgimento dell'attività di Osservatore calcistico per società professionistiche deve risultare dall'atto di tesseramento per la società, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.—**Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi**.

2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva nonché il rapporto fra Osservatore calcistico e Società sportiva, ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

Art. 7

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi.

2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.

3. L'Osservatore calcistico per società

professionistiche che sia stato tesserato con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, svolgere le medesime attività per altra Società.

4. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

Divieti

Art. 8

1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

Art. 9

1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

professionistiche che sia stato tesserato con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, svolgere le medesime attività per altra Società.

4. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

Divieti

Art. 8

1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

Art. 9

1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

Art. 10

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

Art. 11

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, degli Osservatori calcistici per società professionistiche e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
- e) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- f) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.

Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alle apposite Sezioni dedicate ai Collaboratori della Gestione Sportiva e agli Osservatori calcistici per società professionistiche.

NORMA TRANSITORIA PER OSSERVATORI CALCISTICI SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione nella Sezione degli Osservatori Calcistici per società professionistiche sarà obbligatoria a decorrere dal 1 luglio 2016 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.

Art. 10

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

Art. 11

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, degli Osservatori calcistici per società professionistiche e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro **tre** anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
- d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- e) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.

2. Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alle apposite Sezioni dedicate ai Collaboratori della Gestione Sportiva e agli Osservatori calcistici per società professionistiche.

NORMA TRANSITORIA PER OSSERVATORI CALCISTICI SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione nella Sezione degli Osservatori Calcistici per società professionistiche sarà obbligatoria a decorrere dal 1 luglio 2016 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.